



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Sezione III civile e procedure concorsuali

Composto da:

Dott.ssa Emilia Salvatore Presidente

Dott. Carlo Bianconi Giudice

Dott.ssa Camilla Ovi Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata **R.G. P.U. n. 207-1/2023** nei confronti di **MASSIMO GUAITOLI** (C.F. GTLMSM63E20B819Q), residente in Carpi (MO), via Caduti del Lavoro, n. 10, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Cigarini, presso il cui studio, sito in Carpi, via Bramante, n. 34, è elettivamente domiciliato;

-ricorrente in proprio -

letti il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII presentato dal debitore;

esaminata la documentazione acquisita;

considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;

considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza, posto che dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione

sent. 154/2023
del: 13-19/12/23
L.C: 43/23
Rep: 317/2023
er: 3554/23
oggetto: sentenza di
apertura liquidazione
controllata



giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF (v. Cass. n. 20187/17);

ritenuta quindi l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;

considerato che, in forza della già affermata applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCII;

considerato che nel caso di specie i documenti previsti da detta norma (nei limiti di compatibilità), all'esito dell'integrazione documentale richiesta con decreto del 16/11/2023, sono stati allegati;

ritenuta la competenza del Tribunale di Modena ex art 27, commi 2 e 3 CCII, posto che il ricorrente vede il suo centro principale degli interessi ubicato in Carpi (MO), ove ha sede la propria impresa individuale e ove risiede;

considerato che la relazione dell'OCC allegata al ricorso, all'esito dell'integrazione depositata, risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCII, esponendo una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e illustrando la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

rilevato che non sono state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

ritenuto che sussistano i presupposti soggettivi per l'apertura della liquidazione controllata, posto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII, il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, in quanto persona fisica titolare, al momento della domanda, di un reddito da lavoro autonomo (ad oggi il ricorrente svolge la propria attività di procacciatore d'affari in forma di impresa individuale), che presenta congiuntamente i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII¹ e come tale assoggettabile alle norme che disciplinano la liquidazione controllata. Il CCII ha invece eliminato ogni riferimento al vaglio in ordine alla "meritevolezza" dei debitori nel momento dell'accesso alla liquidazione controllata: l'indagine è infatti rimandata al momento della futura ed eventuale esdebitazione, ai sensi dell'art. 282, comma 2, CCII, rimarcando sin da ora che in detta sede dovrà essere vagliato se il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave,

¹ Segnatamente, dalle ultime dichiarazioni dei redditi, relativi agli anni di imposta 2020, 2021 e 2022 non ha superato i limiti dimensionali di cui all'art. 2, co 1, lett. d) CCII (cfr. docc. 5, 34 relazione OCC, integrazione relazione OCC), in particolare, i ricavi (redditi dichiarati) per l'anno 2020 sono pari ad euro 9.603, per il 2021 ad euro 10.317, per il 2022 ad euro 14.892; l'attivo risulta, invece, certamente inferiore a 300.000 euro. Mentre la soglia debitoria all'attualità assomma ad euro 175.987,56 (cfr. ricorso, incluse le spese relative alla presente procedura).



malafede o frode, nonché la sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art. 280 CCII, tra cui rientra anche la collaborazione allo svolgimento della procedura (art. 280, comma 1, lett. c), ivi incluso il fattivo impegno a destinare maggiori risorse possibili ai creditori concorsuali (oltre il pagamento delle spese di procedura);

considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCII, poiché:

il patrimonio di Massimo Guaitoli (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito eventualmente disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte (che si caratterizzano per un ammontare residuo superiore ad € 170.000); segnatamente, anche in base ai controlli svolti dall'OCC, non risulta titolare di beni immobili, ma solo di un'autovettura Volvo tg CY247MT (sulla quale gravano cinque fermi amministrativi) per la quale è stata presentata denuncia per la perdita di possesso.

Il ricorrente sarà verosimilmente titolare di un reddito mensile medio da lavoro autonomo prospettato in € 2.300,00 circa mensili e, pur essendo possibile determinare, in relazione a questo importo, una quota di reddito disponibile tenuto conto dell'ammontare delle spese mensili (quantificate dal ricorrente in circa 1.900 € mensili), non consente il pagamento dei debiti non soddisfatti con la ripartizione dell'attivo su indicato, neanche in una eventuale ottica pluriennale. Conseguentemente, sussiste un evidente squilibrio tra attivo potenzialmente liquidabile ed esposizione debitoria;

considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII;

rilevato che la determinazione concreta della quota di reddito disponibile viene demandata dal Collegio al nominando Giudice delegato (che provvederà con separato provvedimento), precisando sin da ora che la misura di tale limite deve essere determinata dal Giudice che sarà tenuto ad individuare quanto occorre al mantenimento del debitore e del proprio nucleo familiare, indipendentemente dalla quantificazione effettuata dal ricorrente;

rilevato che il CCII non prevede una durata "minima" quadriennale della liquidazione, come previsto dalla legge 3/2012 per la liquidazione del patrimonio e che, pertanto, la durata di una procedura liquidatoria è ovviamente dipendente dal tempo richiesto per la liquidazione dei beni, con la conseguenza che essa non può essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare (e sempre che i creditori concorsuali non siano già stati soddisfatti) e che l'apprensione di una quota di reddito del



debitore rappresenta pur sempre un'attività liquidatoria, anche se non accompagnata dalla liquidazione di altri beni;

ritenuto, purtuttavia, che il CCI ha introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque l'esdebitazione trascorsi tre anni dall'apertura della procedura anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata, esdebitazione che, una volta dichiarata, preclude l'apprensione di quote di reddito poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento, il che induce a ritenere che l'apprensione di quote di reddito – laddove disposta - dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCII (sul punto, Tribunale di Verona 5/10/2022 Est. Pagliuca in www.dirittodellacrisi.it);

considerato che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore, non sussistendo motivi ostativi alla conferma del gestore incaricato;

precisato che il compenso del liquidatore viene liquidato dal giudice, solo in esito all'approvazione del rendiconto (art. 275, comma 4, CCII) e che lo stesso ha natura unitaria (Trib. Milano, 14 novembre 2023, in www.dirittodellacrisi.it);

ritenuto che le indicate circostanze comportino senz'altro la dichiarazione di apertura del procedimento di liquidazione controllata, con tutti i provvedimenti da essa derivanti secondo legge.

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 2, 121, 40 e sgg., 268 e sgg. del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;

dichiara l'apertura delle procedure di liquidazione controllata del patrimonio di **MASSIMO GUAITOLI** (C.F. GTLMSM63E20B819Q), residente in Carpi (MO), via Caduti del Lavoro, n. 10;

nomina Giudice delegato la Dott.ssa Camilla Ovi;

nomina quale Liquidatore l'Avv. Sandra Asprea, iscritta all'Ordine degli avvocati di Modena,

ordina ai debitori il deposito entro 7 giorni della documentazione indicata dall'art. 270 comma 2, lett. c) CCII ove esistente e non già depositata;

ordina ai debitori ed agli eventuali terzi di consegnare, rilasciare e mettere a disposizione del liquidatore – a semplice richiesta – tutti i beni compresi nel patrimonio da liquidare, avvisando che la presente sentenza costituisce titolo esecutivo;

asigna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

demanda al GD ogni altro provvedimento, fermo quanto di seguito previsto;



e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- trasmetta, due mesi prima del decorso di tre anni dall'apertura della liquidazione, se la procedura sarà ancora aperta, ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza, sino ad allora, delle condizioni di cui all'art. 280 CCII; recepisca le eventuali osservazioni che i creditori avranno inviato entro un mese dalla comunicazione; prenda posizione su di esse e depositi una relazione finale entro il quinto giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII, con il suo giudizio complessivo relativo all'intero periodo;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al debitore presso il domicilio eletto, al Liquidatore ed all'OCC.

Così deciso in Modena nella camera di consiglio del 13/12/2023.

Il Giudice estensore
Dott.ssa Camilla Ovi

Il Presidente
Dott.ssa Emilia Salvatore

